INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 10-quater

(Concessione di contributi sugli interessi) Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1. I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda. Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-10-quater-concessione-di-contributi-sugli-interessi-presso-il-ministero-dell/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it